



Circolare 1 – 2019/2020

Udine, 2 settembre 2019

Al personale dell'IC Udine III
Al sito internet

Oggetto: disposizioni per l'anno scolastico 2019-2020.

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell'Istituto, si invia di seguito la circolare contenente disposizioni pratico organizzative. Per eventuali approfondimenti degli argomenti oggetto della presente circolare, si rinvia alla normativa vigente, al CCNL Comparto Scuola, ai regolamenti d'istituto e alle delibere permanenti degli organi collegiali.

COMUNICAZIONI

Tutti i rapporti istituzionali vengono tenuti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Tutte le comunicazioni che utilizzano l'intestazione dell'istituto (ALLEGATO 1) o che riguardano le attività dell'istituto, devono essere **autorizzate e firmate** dal Dirigente scolastico o – per suo conto – dai collaboratori Adriana Cibin, Andrea Lento o altri collaboratori formalmente incaricati. In caso di attività particolari (ad esempio progetti, gestione della sicurezza) il dirigente scolastico potrà autorizzare l'utilizzo dell'intestazione e la firma per suo conto ad altri docenti (art. 25 comma 2 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001; L. 150 del 7 giugno 2000).

Tutti i documenti dell'istituto (delibere, disposizioni, nomine, ordini di servizio, assegnazioni, incarichi, autorizzazione a svolgere ore straordinarie per il personale ATA, comunicazioni, ecc.) devono essere firmati dallo scrivente o – per conto dello scrivente - dai docenti precedentemente indicati (art. 25 comma 2 del D.lgs. 165/2001) o dalla Direttrice dei servizi generali ed amministrativi per quanto di sua competenza (CCNL del 29 novembre 2007).

Le convocazioni e gli atti del Consiglio d'istituto vengono firmati dal Presidente dello stesso (artt. 8 e 10 del D.lgs. 297 del 16 aprile 1994).

Le comunicazioni sul sito dell'istituto devono rispondere a quanto previsto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013, dal D.lgs. 82 del 7 marzo 2005, dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.lgs. 101/2018, dalla Direttiva EU 2016/679, dalla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016.

Le circolari e tutte le comunicazioni rivolte al personale saranno inserite sul sito istituzionale 3icudine.edu.it. **La pubblicità degli atti sarà garantita solo ed esclusivamente attraverso l'inserimento dei documenti nell'area "Albo online" del predetto sito** (D.lgs. 82 del 7 marzo 2005, D.lgs. 235 del 30 dicembre 2010, Legge 69 del 19 giugno 2009, Legge 190 del 6 novembre 2012, D.lgs. 33 del 14 marzo 2013) e/o nella sezione **circolari**. Il personale è quindi tenuto ad accedere periodicamente al sito istituzionale.

Ogni dipendente sarà dotato di una casella istituzionale di posta elettronica (nome.cognome@3icudine.edu.it) che sarà utilizzata secondo quanto stabilito dal regolamento interno approvato dal collegio docenti con delibera n. 41 del 16 maggio 2019 (ALLEGATO 2). Le comunicazioni saranno inviate solo ed esclusivamente all'indirizzo di

posta istituzionale; non saranno prese in considerazione altri indirizzi se non per i/le docenti assegnatari/e di supplenze inferiori ai trenta giorni.

Il dominio @3icudine.edu.it potrà essere utilizzato come strumento di collaborazione attraverso la creazione di gruppi, repository, chat.

Ogni sede scolastica potrà in ogni caso individuare autonomamente ulteriori forme di trasmissione delle informazioni. I documenti cartacei o riservati che necessitano di essere recapitati nei singoli plessi, saranno ritirati direttamente dai **referenti di sede** in segreteria.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Tutte le comunicazioni alle famiglie devono essere inviate su carta intestata o timbrata dell'istituto e con la firma dello scrivente o – per suo conto – dai docenti precedentemente indicati (generalmente le comunicazioni del plesso saranno firmate dal coordinatore). In determinati casi – stabiliti sempre in precedenza dal Dirigente scolastico – talune comunicazioni possono venire veicolate dai soli insegnanti di classe.

Per le comunicazioni di carattere didattico-educativo i singoli docenti utilizzeranno il libretto personale, il diario, i quaderni degli alunni, i messaggi inviati attraverso strumenti informatici. **Tutti gli strumenti sopra indicati hanno uguale valore legale e la comunicazione alle famiglie, una volta controfirmata e ricevuta, deve ritenersi espletata.** A questo riguardo si richiede particolare attenzione ai coordinatori di classe della scuola secondaria: non è sufficiente che una comunicazione sia stata inviata, è necessario ottenere un riscontro dell'avvenuta ricezione da parte della famiglia. Qualora sussistano difficoltà in questo senso è necessario adottare ulteriori forme di comunicazione quali ad esempio la telefonata cui assistano almeno due persone, la convocazione da parte della segreteria o del Dirigente Scolastico.

Per i genitori della scuola secondaria di primo grado la principale modalità di informazione è il **Registro Elettronico (RE)**. I genitori degli allievi della scuola secondaria di primo grado avranno accesso al Registro Elettronico per consultare: presenze, argomenti svolti nel corso delle lezioni, compiti assegnati, voti, note, documenti di valutazione. Per tale ragione i docenti della Scuola Secondaria dovranno aggiornare quotidianamente il Registro Elettronico e inserire i voti nei sette giorni successivi la consegna delle verifiche o allo svolgimento dell'interrogazione. La mancata compilazione del RE costituisce omissione di atti d'ufficio e come tale sarà trattata dallo scrivente.

I genitori della scuola primaria avranno accesso al RE per le sole partire relativa a: voti, note, documenti di valutazione.

Nelle comunicazioni con le famiglie – tanto quelle scritte quanto quelle orali – il personale dovrà mantenere atteggiamenti di rispetto, cortesia e disponibilità. Ciò detto, segnalo che **quello dell'ingresso a scuola non è un momento adatto per intrattenere colloqui con le famiglie**; se alle volte può essere necessario uno scambio di informazioni, questo deve essere occasionale e rapido e non può in alcun modo distogliere l'insegnante dai suoi doveri di sorveglianza nei confronti degli alunni. Qualora i genitori manifestino la necessità di avere uno scambio con gli insegnanti, è dovere di questi ultimi informare circa la disponibilità ad incontrarli nei momenti opportuni.

Qualora siano i genitori a mancare di rispetto agli insegnanti, anche utilizzando lo strumento della "contronota", chiedo che mi vengano prontamente segnalati i fatti in modo da poter intervenire per instaurare da subito rapporti maggiormente corretti.

Le comunicazioni in merito al comportamento scorretto degli alunni devono descrivere precisamente e in modo circostanziato qual sia stato il comportamento sanzionato ed eventualmente devono indicare quali saranno i correttivi attesi in futuro. Non sono ammessi in alcun modo giudizi nei confronti delle persone, tantomeno delle famiglie. Scopo delle comunicazioni disciplinari deve essere sempre quello di creare "alleanza" con le famiglie nell'ottica della funzione educativa della sanzione. Di persistenti situazioni di comportamento scorretto deve essere portato a conoscenza il Dirigente Scolastico. Sanzioni e modalità di intervento devono essere coerenti con quanto previsto dai regolamenti e dai patti di corresponsabilità recentemente approvati dagli organi collegiali.

Qualora le trasgressioni comportino la necessità di valutare l'irrogazione di provvedimenti disciplinari (scuola secondaria di primo grado) secondo quanto previsto dal regolamento, la procedura da seguire deve essere la seguente:

1. Convocazione della famiglia e dell'allievo per la contestazione d'addebito e l'audizione a difesa. In questa fase deve essere presente almeno uno tra Dirigente Scolastico, Collaboratore del DS, Coordinatore di classe, l'insegnante o gli insegnanti coinvolti, eventualmente altri docenti del consiglio di classe. La riunione deve essere verbalizzata e tenuta agli atti (ALLEGATO 3).
2. Convocazione del consiglio di classe (sola componente docenti) per la valutazione e l'eventuale decisione in merito alla sanzione disciplinare.
3. Trasmissione da parte del coordinatore di classe al Dirigente Scolastico della decisione e del provvedimento contenente il dispositivo (ALLEGATO 4)
4. Emissione e trasmissione del dispositivo da parte del Dirigente Scolastico direttamente alla famiglia via posta elettronica oppure al coordinatore per il successivo inoltro cartaceo.

Le famiglie vanno tenute costantemente informate in merito all'andamento scolastico dei figli. Tale disposizione assume particolare importanza in quelle situazioni che, per la loro gravità, potrebbero configurare il rischio della non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo. Tale eventualità deve essere comunicata **chiaramente e per tempo** in modo che sia la scuola sia la famiglia possano mettere in atto gli opportuni interventi di recupero (*Art. 3 c.2 e Art. 6 c.3 del D.lgs. 62 del 13 aprile 2017*). A quest'ultimo riguardo sottolineo la necessità di comunicare alla famiglia anche quali siano i percorsi di recupero attivati in relazione alle carenze segnalate.

Invito i docenti contitolari delle sezioni/classi delle scuole dell'infanzia e primarie e ogni consiglio di classe della scuola secondaria a considerare, nella progettazione delle iniziative che implicino un costo per le famiglie, la necessità di contenere gli impegni di spesa richiesti sia in considerazione delle numerose situazioni di disagio sia soprattutto in considerazione del carattere obbligatorio e gratuito della scuola pubblica (*art. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana*).

RIUNIONI E UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA

Tutte le riunioni che si svolgono nei locali della scuola e riguardano l'istituto e le singole classi vengono convocate dallo scrivente o da docente delegato come indicato in precedenza. La presidenza delle stesse sarà tenuta dallo scrivente o da suo delegato formalmente indicato.

Delle riunioni regolarmente convocate deve essere tenuto un fascicolo contenente la firma di presenza e il verbale.

Gli accordi per l'utilizzo del personale ausiliario per le riunioni verranno presi direttamente dallo scrivente con la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi (art. 25 comma 2 del D.lgs 165/2001). Quest'ultima dovrà provvedere, con ordine scritto, ad eventuali necessari adattamenti di orario del personale ATA.

L'utilizzo dei locali della scuola, per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle programmate o istituzionali, e per qualsiasi altra attività, deve essere preventivamente autorizzato dallo scrivente, ne deriva che senza preventiva autorizzazione non è possibile accedere ai locali dell'istituto. Le attività, anche di tipo straordinario, devono essere programmate con **almeno quattro giorni di anticipo** e tenere conto di altre attività istituzionali già calendarizzate. Le richieste vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale udic85700x@istruzione.it nei termini sopra indicati. Ogni impegno collegiale sarà inserito sul sito istituzionale a cura del Dirigente o dei referenti per la gestione del sito stesso.

I referenti di commissioni/gruppi/dipartimenti potranno indire autonomamente le riunioni dei diversi gruppi di lavoro dopo averne dato comunicazione al Dirigente scolastico (o ai collaboratori del Dirigente) con un anticipo di **almeno quattro giorni** e tenuto conto di eventuali altri impegni istituzionali, della disponibilità dei locali della scuola e del numero massimo di ore di lavoro autorizzate (qualora l'importo previsto dalla contrattazione di istituto preveda il compenso orario) o previste dal Piano Annuale delle Attività Docenti.

I/le docenti in forma individuale possono accedere ai locali della scuola anche fuori orario utilizzando le fasce di apertura dell'istituto ed occupando gli spazi di loro pertinenza. Per ragioni di sicurezza è fatto divieto di intrattenersi nei locali della scuola in assenza di altro personale.

VERBALIZZAZIONE E CONSEGNA DEI VERBALI

I verbali di tutte le attività vanno realizzati avvalendosi degli appositi modelli (ALLEGATO 5) e inoltrati, **entro cinque giorni dalla riunione**, all'indirizzo udic85700x@istruzione.it e paolo.denardo@3icudine.edu.it in **formato elettronico**. Copia del verbale cartaceo, firmato dal/dalla presidente della seduta e dal/dalla segretario/a, dovrà essere conservato, a cura del/della responsabile, in apposita cartellina che documenti le attività del gruppo, dipartimento o della classe. A fine anno scolastico le cartelline saranno consegnate unitamente al rendiconto delle attività svolte (le cartelline dei consigli di intersezione, interclasse e classe, rimarranno invece nei diversi plessi).

I verbali dovranno contenere i nominativi dei partecipanti alla riunione, la data, il luogo, la durata della stessa, le proposte formulate, l'andamento generale della discussione, le decisioni assunte. I partecipanti che intendano far verbalizzare integralmente i propri interventi, avranno cura di consegnare al segretario una dichiarazione su supporto informatico che il segretario riporterà integralmente nel verbale stesso.

La verbalizzazione di tutte le riunioni sarà realizzata dal/dalla docente incaricato dal Presidente della riunione e sarà retribuito secondo i criteri che saranno previsti dalla contrattazione di istituto.

Altre forme di conservazione dei verbali potranno essere adottate in corso d'anno utilizzando il dominio @3ic.edu.it.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, CURRICOLO DI ISTITUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il PtOF è il documento programmatico fondamentale della scuola¹. **La sua puntuale applicazione rientra tra le materie non discrezionali della funzione docente ed amministrativa.** Ogni docente è quindi tenuto a conoscere il Piano triennale dell'Offerta Formativa, i curricula d'istituto, i materiali sulla valutazione ed ogni altro documento approvato dal Collegio dei Docenti.

Anima del PtOF è il **curricolo di istituto** declinato per disciplina e oggetto di revisione **continua** da parte dei dipartimenti disciplinari. Esso è il punto di riferimento per le progettazioni di sezione, di classe e dei singoli docenti. Il curricolo è stato elaborato in coerenza con le *"Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione"* emanate con *del DM 254 del 16 novembre 2012*. A riguardo si rammenta la **prescrittività dei "traguardi di competenza"** in esso contenuti. **A tali traguardi di competenza dovrà richiamarsi la valutazione.** La *legge 169/2008* e il *DPR 122/2009*, così come modificati dal *D.lgs. 62 del 13 aprile 2017*, prescrivono precisi meccanismi di trasparenza e tempestività per la valutazione e la certificazione delle competenze, collegate alla necessità di definire nell'ambito del PtOF la strumentazione criteriata della valutazione. Il collegio docenti ha ottemperato a quanto sopra con l'approvazione dei documenti *"Criteri di valutazione dell'IC Udine III"* e *"Criteri di conduzione e valutazione degli Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione"* (allegati al PTOF 2019-2022). Tali documenti, seppur in continua revisione e progressivo miglioramento, sono il punto di riferimento cui tutti i docenti dovranno attenersi nella loro attività valutativa.

Il documento *"Criteri di valutazione dell'IC Udine III"* dovrà necessariamente essere integrato entro il prossimo 30 ottobre per rispondere ad alcune criticità emerse nel corso del precedente anno scolastico.

Tutti i documenti normativi in vigore pongono in capo all'Istituto e al PtOF la progettazione curricolare ed in tale senso essa sarà sviluppata nell'ambito delle ore previste dall'*art. 29 del CCNL*, così come declinato nel *Piano delle attività docenti*, e nell'ambito delle commissioni/dipartimenti che verranno attivati dal Collegio dei Docenti. Tali organismi avranno il compito di realizzare percorsi che consentano di passare dal curricolo pensato al curricolo agito, di strutturare prove di competenza trasversali per la valutazione delle competenze chiave, di individuare strumenti che consentano di far entrare tra gli elementi di valutazione anche gli apprendimenti non formali e informali, di elaborare ulteriori strumenti per diffondere nell'istituto pratiche didattiche innovative ed efficaci. È fondamentale che tutte le risorse progettuali e le risorse orarie siano dedicate all'elaborazione di strumenti di istituto capaci di raccogliere le più profonde esigenze curricolari e al tempo stesso di dare alla libertà di insegnamento una cornice definita entro cui esplicitarsi. Tutto ciò tenendo conto della normativa vigente (*art. 4 comma 4 del DPR 275/1999, DM 254/2012, Legge 196/2008, DPR 122/2009, D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, D.lgs. 66 del 13 aprile 2017*).

Di questo percorso complessivo fanno parte le iniziative che saranno messe in atto dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV) nell'ambito del Piano di Miglioramento (PdM).

I seguenti documenti dovranno essere inviati allo scrivente all'indirizzo udic85700x@istruzione.it e paolo.denardo@3icudine.edu.it (scuola dell'infanzia) e inseriti nel RE da parte dei docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

¹ Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (art. 3 del DPR 275/1999 e comma 14 della L. 107/2015).

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCUMENTO	CONTENUTO ORIENTATIVO ²	TERMINE
	<i>Piano di Lavoro di sede (contenente i Piani di lavoro di Sezione)</i>	Descrizione dei gruppi Linee di progettazione di sede 2019/2020 Metodologie che si intendono utilizzare Campi di esperienza (per sezione) Uscite didattiche Cronologia delle attività	9/11/2019
	<i>Orario di sede</i>	Orario delle sezioni	16/09/2019
	<i>Orario docente</i>	Orario di presenza a scuola del singolo docente	16/09/2019
SCUOLA PRIMARIA	DOCUMENTO	CONTENUTO ORIENTATIVO ³	TERMINE
	<i>Piano di Lavoro della classe o delle classi parallele</i>	Descrizione del gruppo-classe Progettazione per disciplina o area disciplinare (obiettivi, contenuti da svolgere, metodologie, strumenti di valutazione, ecc.) Utilizzo delle compresenze Uscite didattiche Progetti di classe Cronologia delle attività	9/11/2019
	<i>Orario di classe</i>	Presenza degli insegnanti nelle singole classi	16/09/2019
	<i>Orario docente</i>	Orario di presenza a scuola del singolo docente	16/09/2019
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	DOCUMENTO	CONTENUTO ORIENTATIVO	TERMINE
	<i>Piano di lavoro del consiglio di classe</i>	Descrizione del gruppo-classe Obiettivi formativi Percorsi pluridisciplinari Metodologie Percorsi di recupero e potenziamento che saranno attivati Visite e viaggi di istruzione	9/11/2019
	<i>Piano di lavoro per disciplina</i>	Obiettivi di apprendimento Verifiche e valutazioni ...	9/11/2019
	<i>Orario di classe</i>	Presenza degli insegnanti nelle singole classi	26/09/2019
	<i>Orario docente</i>	Orario di presenza a scuola del singolo docente	26/09/2019

Ogni docente dovrà documentare il suo percorso didattico e la procedura di valutazione degli alunni. (Legge 241/1990 e s.m.i., DPR 122/2009, D.lgs. 62/2017) secondo quanto precedentemente indicato.

Le attività strutturali, di servizio, culturali e i progetti sono quelli inseriti nel PtOF (art. 3 DPR 275/1999 come modificato dal comma 14 della L. 107/2015). Lo scrivente autorizzerà arricchimenti o progetti non inseriti nel PtOF solo per particolari motivi concordati con i proponenti e legati al buon andamento dell'attività didattica (art. 25 del D.lgs165/2001). Quanto previsto dal PtOF potrà venire realizzato solo in presenza di risorse certe e nei tempi definiti dallo scrivente.

I piani operativi delle attività strutturali, di servizio, culturali e dei progetti dovranno essere redatti attraverso i modelli che saranno diffusi con successive circolari. **Tutti i progetti approvati, che comportino uscite degli**

² Si utilizzino i modelli già in uso negli anni precedenti.

³ Si utilizzino i modelli già in uso negli anni precedenti.

alunni della classe durante l'orario didattico, dovranno essere verbalizzati nell'ambito dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, che automaticamente si assumeranno la compartecipazione al progetto stesso.

Ogni sede scolastica inoltre produrrà tre documenti:

- il piano delle visite e viaggi di istruzione di sede,
- l'elenco dei progetti,
- l'elenco delle attività di arricchimento dell'offerta formativa che non rientrano nelle due predette categorie (es. intervento di esperti a scuola, partecipazione a manifestazioni, ecc.). L'incrocio dei dati così ottenuti consentirà di realizzare un calendario delle attività dell'istituto da pubblicare sul sito al duplice scopo di illustrare al pubblico quanto avviene nell'istituto e di prenotare l'utilizzo di spazi specifici (es. aula magna, laboratori, ecc.).

ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA DEGLI ALUNNI

- a)** Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, nonché ad assistere, per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita degli allievi accompagnandoli fino al termine della pertinenza della scuola. Sottolineo che la presente disposizione non riguarda l'arrivo presso la sede di servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ma l'avvio della vigilanza prima dell'inizio delle lezioni. Tale prescrizione andrà osservata anche in occasione delle attività pomeridiane.
- b)** Il docente che passa da una classe all'altra, deve programmare l'attività in modo da poter abbandonare la classe immediatamente dopo il suono della campanella. Nei cambi di ora il personale non docente in servizio dovrà garantire una generica sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza dell'insegnante. Il personale "entrante", non impegnato in un'altra classe, dovrà entrare in aula immediatamente dopo il suono della campanella (CCNL 29 novembre 2007).
- c)** Gli studenti ritardatari potranno entrare a scuola solo se giustificati dai genitori per iscritto. Gli stessi dovranno comunque essere ammessi in classe, indipendentemente dalla presentazione della giustificazione. La stessa verrà in questo caso acquisita a posteriori.
- d)** I docenti sono autorizzati a cessare la sorveglianza dal momento in cui il minore venga affidato ad altro adulto (genitore, persona esercente la potestà genitoriale, persona formalmente autorizzata a ritirare l'allievo). Tale disposizione non si applica per gli studenti della scuola secondaria di primo grado per i quali i genitori abbiano fatto richiesta di rientro autonomo presso la propria abitazione; in questo caso il dovere di sorveglianza permane fintantoché il minore rimane all'interno della pertinenza scolastica.
- e)** Qualora gli allievi debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori faranno domanda scritta, **motivando la richiesta e l'alunno dovrà essere** accompagnato/prelevato dai genitori o da loro delegato. Il docente della classe valuterà in merito all'assenso a tale richiesta o deciderà se farla valutare dal dirigente scolastico o dal referente di sede. L'alunno privo di giustificazione per l'uscita fuori orario non potrà lasciare la scuola. L'autorizzazione telefonica non potrà sostituire quella cartacea. **L'ingresso in ritardo e l'uscita anticipata dovranno essere giustificati e registrati dal docente di classe sul registro di classe cartaceo (infanzia) o elettronico nel momento in cui avverranno.**
- f)** Non è ammesso per nessun motivo prendere le seguenti decisioni che, in quanto tali, comporterebbero una soluzione di continuità nel bene indisponibile della sicurezza dei minori:
- non ammettere gli alunni ritardatari in classe;

- mandare gli alunni “fuori dalla porta” per motivi disciplinari.

Mentre la concessione del permesso per andare ai servizi o la richiesta o concessione agli alunni di spostarsi autonomamente per comprovati motivi (chiedere fotocopie, contattare un altro insegnante, aiutare a portare del materiale, ecc.) rientra nella naturale azione formativa della scuola, le azioni **sopraindicate introdurrebbero elementi di non sorveglianza nell’ambito dell’azione didattica ordinaria e prefigurerebbero una sicura violazione del D.lgs 81/2008.**

- g)** Durante la ricreazione il personale docente dovrà vigilare sul comportamento e l’incolumità degli alunni della classe assegnata o secondo le disposizioni definite all'inizio dell'anno all'interno della singola sede scolastica e verbalizzate in apposita riunione del relativo organo collegiale. La vigilanza sarà garantita dagli insegnanti di classe, salvo diversi accordi fra i docenti, comunicati in forma ufficiale ed approvati dallo scrivente (art. 25 comma 4 del D.lgs 165/2001). Qualora esista l’accordo tra tutti i docenti la sorveglianza potrà essere svolta a turni: la proposta dei turni dovrà essere trasmessa allo scrivente, firmata da tutti i docenti operanti presso la sede di interesse e dovrà contenere anche l’indicazione dei settori controllati. In caso di assenza di un insegnante la sorveglianza sarà svolta dal supplente.
- h)** Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori. Ciò non significa – per quanto attiene in particolare gli allievi della scuola secondaria – che essi debbano sempre essere “osservati” da qualcuno. Lo sviluppo della maturità è un dato di fatto di cui è necessario tenere conto. Rimane quindi una zona discrezionale di totale pertinenza del docente che non può trovare alcuna sistemazione tassativa da parte della giurisprudenza.

Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno distinto tra il danno provocato a se stessi e il danno provocato ad altri. Fatte salve tutte le procedure atte ad evitare qualsiasi possibile danno, che sono riconducibili all’art. 2048, comma 2 del Codice Civile e che, dunque, presuppongono una vigilanza costante e puntuale dei minori, le sentenze prefigurano le seguenti distinzioni:

- il danno provocato dallo studente a se stesso non prevede una possibile rivalsa dell’Amministrazione nei confronti del sorvegliante (sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002 della corte di cassazione);
- il danno provocato dallo studente ad un altro prevede la preliminare dimostrazione da parte del sorvegliante di non aver potuto impedire il fatto; la carenza della dimostrazione espone il sorvegliante ad una possibile rivalsa dell’Amministrazione nei suoi confronti (sentenza n. 2839 dell’11 febbraio 2005 della corte di cassazione).

La vigilanza dei minori è sempre diretta responsabilità del docente, che è responsabile anche di quanto compiuto dall’alunno in assenza di sorveglianza. I collaboratori scolastici possono avere solo compiti sostitutivi per brevi periodi o compiti collaborativi. La collaborazione in ogni caso va concordata tra docenti e ATA e non può venire data per scontata o pretesa. Il danno provocato a se stesso, ad altri o a cose in assenza di vigilanza produce l’avvio del procedimento disciplinare a carico del dipendente.

- i)** Obbligo di salvataggio. L’art. 1914 del codice civile prevede il cosiddetto obbligo di salvataggio: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. Poiché tutti gli alunni dell’istituto sono assicurati e poiché in caso di minori non è possibile rimandare alla loro responsabilità di “salvataggio”, diventa tassativo il seguente comportamento:
- in caso di incidente di qualsiasi entità osservato direttamente dal sorvegliante, l’alunno viene immediatamente interrotto nell’attività che ha portato all’incidente o in altre attività che insistono direttamente sulla parte interessata all’incidente;

- in caso di incidente o malore dichiarato dall'alunno, il sorvegliante interrompe immediatamente per l'alunno l'attività che ha portato all'incidente o che incide sul malore e lo pone in situazione di non potersi porre al di fuori della salvaguardia.
- j)** Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell'istituto, del comune o di privati (alunni, docenti, ATA, esterni) dovranno essere tempestivamente segnalati allo scrivente. Non esiste alcun automatismo tra l'individuazione del danneggiatore e l'eventuale pagamento del danno arrecato. Il regolamento di disciplina e il "patto di corresponsabilità educativa", disciplinano le procedure a riguardo.
- k)** L'assegnazione delle ore di supplenza a pagamento oltre il proprio orario di servizio va a comprendersi nelle azioni di tutela della sicurezza e incolumità degli studenti e pertanto assume carattere prioritario. Le nomine verranno effettuate attraverso il "registro delle sostituzioni" che sarà adottato alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Le ore aggiuntive saranno assegnate direttamente dal dirigente scolastico per tramite delle referenti di sede; il registro non potrà essere modificato configurandosi come ordine di servizio. Eventuali contestazioni o osservazioni andranno rivolte sempre e solo direttamente allo scrivente, estensore del provvedimento.
- l)** In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, il referente di sede (o, in sua assenza il/la collega più anziano/a in servizio) dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente. In caso di breve ritardo la vigilanza degli alunni è demandata ad un docente delle classi o sezioni viciniori, ad un docente presente nel plesso anche se non in servizio oppure ai collaboratori scolastici. Qualora un docente debba allontanarsi dalla classe deve chiedere ai colleghi o al personale ausiliario di sostituirlo durante la momentanea assenza. **Il dirigente scolastico dispone, comunque, di affidare ai docenti e al personale ausiliario presenti la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o nei momenti di precaria e temporanea assenza del titolare della classe medesima, anche tramite la divisione degli alunni nelle altre classi preventivamente organizzata.**

ASSENZE ALUNNI

Le assenze degli studenti **devono essere sempre giustificate per iscritto** da parte dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Alla scuola dell'infanzia la giustificazione può essere resa anche attraverso modalità più informali.

I docenti sono tenuti a riportare sul registro di classe non solo le assenze ma anche l'ora di ingresso posticipato o uscita anticipata. A questo proposito si rammenta che il registro di classe è un atto pubblico (*Corte di cassazione – sentenza n. 208196/1997*) "*in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza*". **La mancata compilazione del registro di classe si configura pertanto come omissione dei propri doveri di servizio.**

La puntuale annotazione di assenze, ingressi e uscite risulta inoltre fondamentale per verificare il requisito essenziale del sufficiente numero di presenze a scuola necessario per l'ammissione all'anno successivo (per la scuola secondaria di primo grado). A questo proposito l'*art. 5 del D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017* afferma che per

la validità dell'anno scolastico è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Ciò significa che l'orario minimo risulta indicativamente essere il seguente⁴:

	Monte ore annuale	Ore minime di presenza	Ore massime di assenza
Secondaria – tempo normale	990	743	247
Secondaria – tempo prolungato	1254	941	313

Rispetto a tale orario minimo il collegio docenti può concedere motivate deroghe ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017. I criteri per concedere la deroga di cui all'oggetto sono contenuti nel documento "Criteri di valutazione dell'IC Udine III"

Al fine di monitorare costantemente la situazione delle assenze degli alunni i **docenti segnaleranno al dirigente i casi di allievi frequentemente assenti**. Nei casi indicati il dirigente scolastico, unitamente al coordinatore di classe, valuterà la situazione e gli interventi necessari per ovviare ad un eccessivo numero di assenze, soprattutto quando questo possa turbare il normale andamento del processo di insegnamento-apprendimento.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO

La somministrazione di farmaci a scuola è regolata dalle *Linee Guida* emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero della Salute il 25 novembre 2005.

In caso di farmaci che vengano assunti occasionalmente per patologie temporanee (es. antibiotici) si possono adottare le seguenti opzioni:

- Accesso alla scuola da parte di genitori, tutori o incaricati dalla famiglia. È sufficiente l'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico (o per suo conto dei collaboratori o dei coordinatori di sede).
- Auto somministrazione da parte del minore. È necessario che si valuti attentamente l'autonomia dell'alunno e soprattutto che il farmaco venga conservato in modo sicuro, soprattutto per evitare che altri bambini possano farne uso.

Per i farmaci da assumere regolarmente a seguito di patologie croniche o continuative, le linee guida prevedono che la somministrazione non debba "richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto".

"La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)".

In queste situazioni pertanto la procedura da adottare deve essere la seguente:

⁴ Il calcolo è stato fatto sul monte ore previsto dal D.P.R. 89 del 20 marzo 2009 e deve considerarsi termine indicativo in quanto non tiene conto di eventi non prevedibili (chiusure straordinarie della scuola, elezioni, ecc.) e del monte ore personalizzato degli allievi che frequentano la sezione musicale.

1. I genitori/tutori inoltrano formale richiesta al Dirigente Scolastico corredata dal certificato medico attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (modalità di conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia, ecc.).
2. Il Dirigente Scolastico chiede la disponibilità del personale alla somministrazione del farmaco.
A tale proposito è necessario affermare che non è ravvisabile un obbligo contrattuale in relazione alla somministrazione dei farmaci in quanto non rientrante nelle specifiche professionalità degli operatori della scuola. È necessario tuttavia richiamare il principio posto dall'art.40 c.2, del codice penale a mente del quale *"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*. L'orientamento della giurisprudenza in questo senso pone in capo all'istituzione scolastica e ai suoi organi un obbligo di protezione nei confronti del minore durante il tempo scuola. L'ampiezza di tale obbligo è altrettanto notoria, coinvolgendo la sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
3. Riunione dei docenti della classe e dei collaboratori scolastici del plesso con i genitori e, se possibile, con il medico che ha redatto il certificato di cui sopra, per la stesura di un protocollo di intervento.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Nel corso del precedente anno scolastico l'Istituto ha provveduto ad aggiornare i patti di corresponsabilità e i regolamenti di disciplina anche per adeguare i documenti a quanto disposto dalla *Legge 71 del 29 maggio 2017*.

La *C.M. 30 del 15 marzo 2007* recante *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti* ha chiarito quale debba essere l'indirizzo cui attenersi in queste situazioni. Fermi restando gli strumenti legislativi e regolamentari in adozione (*Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 245 del 21 novembre 2007 e Regolamento approvato dal consiglio di istituto*), tutta l'azione deve avere carattere educativo al fine di integrare l'uso delle tecnologie con i normali canoni della convivenza civile.

Bisogna comunque tenere presente quanto segue:

- la "tolleranza zero" sull'uso dei telefoni cellulari o altri dispositivi multimediali per uso privato riguarda tutto il personale della scuola e non solo gli studenti;
- la scuola non ha alcun titolo giuridico per provvedere a sequestro di materiali, se non in caso di oggettivo pericolo per la sicurezza e l'incolumità;
- in caso di uso improprio del cellulare tuttavia il docente che decide di sequestrare il cellulare avrà cura di farlo pervenire immediatamente in presidenza (anche l'ufficio collocato presso la scuola Manzoni è considerato tale). Allo stesso tempo comunicherà ai genitori, tramite libretto personale, l'avvenuto sequestro, la motivazione, le modalità e i tempi per il ritiro.

Lo scrivente metterà in atto tutte le azioni disciplinari necessarie previste dal **Regolamento** e dal **Patto di corresponsabilità educativa** per tutelare il corretto svolgimento dell'attività didattica ed educativa.

DIVIETO DI FUMARE NELL'ISTITUTO E DI ASSUMERE ALCOLICI

È vietato fumare nell'istituto. Le prescrizioni antifumo vanno rigorosamente rispettate, così come segnalato nella specifica segnaletica adeguatamente pubblicizzata (art. 52 comma 20 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001). Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. Il divieto si estende anche alle pertinenze degli edifici scolastici. Eventuali trasgressioni saranno puniti con una multa a favore del MEF e con segnalazione alla Prefettura.

È vietato assumere alcolici in servizio. Chi opera con minori è tenuto ad avere, in servizio, un tasso alcolico pari a ZERO (Art. 15 comma 1 della Legge 125 del 30 marzo 2001).

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Tutte le uscite dell'istituto dovranno rientrare nel **"Piano delle visite e dei viaggi di istruzione"** elaborato secondo quanto previsto dal relativo "Regolamento per la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione dell'IC Udine III".

La previsione delle gite nei termini indicati è sintomo di buona progettazione essendo le visite e i viaggi di istruzione funzionali a percorsi didattici non legati all'occasionalità. Sottolineo a questo proposito che visite e viaggi di istruzione, così come gli ampliamenti dell'offerta formativa, devono diventare occasioni per raccogliere evidenze documentali in relazione alla certificazione delle competenze.

In caso di mancata adesione a un'uscita l'allievo verrà aggregato ad un'altra classe per il periodo dello svolgimento della stessa. Il "Piano delle uscite didattiche" verrà approvato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. Successivamente a tali passaggi, visite e viaggi di istruzione ulteriori potranno essere autorizzati solo per destinazioni e attività di cui non sia stato possibile venire a conoscenza in precedenza. Tutte le uscite proposte dovranno essere corredate della documentazione richiesta secondo i modelli indicati con apposita circolare; la documentazione dovrà essere consegnata in segreteria a cura del referente dell'uscita in tempo utile per l'espletamento delle relative procedure da parte del personale amministrativo.

Gli insegnanti accompagnatori dovranno uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni che alle disposizioni per la gestione economica delle minute spese (art. 25 comma 4 del D.lgs. 165/2001 e D.l. 44/2001). La sorveglianza durante i viaggi di istruzione, anche in orario notturno, non può sottrarsi all'impossibilità di rendere disponibile il bene della sicurezza dei minori.

Tutte le visite e viaggi di istruzione dovranno essere comunicati per tempo al referente di sede per l'organizzazione delle eventuali supplenze.

Nell'organizzazione e gestione delle visite e viaggi di istruzione i docenti dovranno attenersi a quanto stabilito dalle note MIUR 674 del 3 febbraio 2016, 2059 del 14 marzo 2016 e dalla comunicazione della Polizia Stradale del Friuli Venezia-Giulia n. 4482 del 15 aprile 2016.

ACQUISTI, FOTOCOPIE E UTILIZZO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA

Tutti gli acquisti svolti per conto o nell'ambito dell'istituto dovranno essere concordati con lo scrivente che si rappresenterà direttamente agli uffici. Nessun acquisto potrà essere effettuato dal personale docente o ATA in

forma autonoma e nessuna somma di denaro potrà essere acquisita nelle forme non previste dal programma annuale (art. 21 comma 5 della legge 59/1997, Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001).

La segreteria comunicherà in tempi utili per l'avvio delle attività il numero massimo di fotocopie realizzabili in ogni sede. Al fine di un monitoraggio costante della situazione è necessaria l'adozione di un registro nel quale annotare data, docente, classe, numero di fotocopie realizzate. Tale registro verrà consegnato a fine anno, o a richiesta della segreteria, per le rilevazioni che risulteranno necessarie.

Si ricorda che le dotazioni informatiche, le stampanti, le fotocopiatrici ed in genere il materiale della scuola, è da pensarsi per un uso pertinente all'attività didattica; ne deriva che l'uso personale non è consentito e confligge con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Art. 11 comma 3 del DPR 62 del 16 aprile 2013)⁵.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

La tutela dei dati personali viene gestita in attuazione del *D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 2016/679*. Sul sito della scuola, in apposita sezione, sono pubblicate le informative per il personale e per gli utenti. I dipendenti sono tenuti a prenderne visione.

I documenti relativi agli alunni che contengano dati particolari dovranno essere consegnati in direzione. Qualora fosse necessario conservare a scuola, su precisa indicazione dello scrivente, documenti di tale natura, gli stessi dovranno essere riposti in un'aula o in un armadio inaccessibile a chiunque non debba prenderne visione.

PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA

Tutti gli ingressi di estranei devono essere preventivamente autorizzati dallo scrivente o – per conto dello scrivente – dai docenti indicati in precedenza (*D.lgs. 81/2008; art. 25 comma 4 del D.lgs. 165/2001; D.lgs. 196/2003*). La richiesta di ingresso estranei deve essere proposta utilizzando il modello allegato alla presente comunicazione (ALLEGATO 6).

INFORTUNI

Tutto il personale è tenuto a segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali situazioni di pericolo che non garantiscano l'incolumità degli studenti, del personale in servizio e di altre eventuali persone presenti nella scuola (*D.lgs. 81/2008*).

In caso di infortunio degli studenti, l'insegnante di classe o il responsabile della sorveglianza, nel momento in cui è avvenuto il fatto, è tenuto a darne immediata comunicazione a:

- genitori per un'adeguata informazione sull'evento;
- ufficio di segreteria affinché avvii le procedure necessarie.

Entro il termine perentorio di **24 ore** dall'infortunio, dovranno essere compilati e recapitati in segreteria i modelli relativi. La mancata compilazione del modello nei termini previsti può configurarsi come un'omissione

⁵ "Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione".

di atti d'ufficio. L'insegnante sorvegliante dovrà descrivere chiaramente quanto avvenuto e segnalare la presenza di eventuali testimoni.

Si chiarisce inoltre che ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l'orario delle lezioni o in attività extra/para/intra scolastiche deliberate dagli organi collegiali di istituto e contenute nel PtOF, andrà tempestivamente comunicato allo scrivente o all'ufficio di segreteria, anche a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi.

Il personale che si infortuna in servizio dovrà comunicarlo immediatamente alla segreteria per l'avvio della procedura INAIL.

ASSENZE PERSONALE: FERIE, PERMESSI, MALATTIE, ASPETTATIVE

Il personale che dovesse assentarsi nel periodo delle attività didattiche e abbia la possibilità di programmare tale situazione, è invitato ad accordarsi preventivamente con i referenti di sede e/o i colleghi, per la sostituzione. Questo passaggio, seppur informale, consentirà di velocizzare l'autorizzazione formale.

a) FERIE. Le ferie devono essere godute in ciascun anno scolastico e prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche per il personale docente. Per il personale con meno di tre anni di servizio spettano nella misura di 30 giorni (*art. 13 comma 3 del CCNL 2007*); per il personale con oltre tre anni di servizio i giorni di ferie sono 32 (*art. 13 comma 2 del CCNL 2007*). A tutto il personale che ne ha maturato il diritto, sono attribuito ulteriori quattro giornate di festività (*art. 14 CCNL 2007*). Il personale ATA può rinviare la fruizione delle ferie per motivi personali o dell'Amministrazione, nei termini previsti dal CCNL, non oltre il mese di aprile dell'anno successivo.

- Al personale docente possono essere concessi fino ad un massimo di sei giorni di ferie anche nel periodo di attività scolastica; il provvedimento è subordinato alla possibilità di garantire comunque l'attività didattica corrente senza oneri per l'amministrazione.
- L'assenza per tutta la giornata di servizio può essere autorizzata solo attraverso la richiesta di ferie se non ricade nella casistica del successivo punto o nella specifica norma contrattuale per la formazione.

b) PERMESSI

- Permessi retribuiti. Sulla base di idonea documentazione sono concessi permessi per i seguenti casi (*artt. 15 e 19 del CCNL del 24 luglio 2003*):
 - ⇒ partecipazione a concorsi o esami, comprensivi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni per anno scolastico;
 - ⇒ lutti per perdita del coniuge, parenti fino al secondo grado e affini di primo grado: 3 giorni per evento;
 - ⇒ particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati o autocertificati: 3 giorni per anno scolastico;
 - ⇒ per gli stessi motivi di cui al punto precedente possono essere concessi i sei giorni di ferie di cui al punto precedente (docenti);

⇒ per altri motivi previsti dalla normativa specifica (matrimonio, donazione di sangue, *D.lgs. 151 del 26 marzo 2001*, ecc.) per il tempo definito dalle relative disposizioni;

- Permessi brevi – docenti. Durata non superiore al 50% delle ore di servizio previste nella giornata e comunque non superiori alle due ore – *art. 16 del CCNL 2007*.

I permessi concessi non possono essere superiori, nell'anno scolastico, all'orario settimanale di insegnamento per i docenti. Si precisa che tali permessi si riferiscono a unità minime che siano orarie di lezione. I permessi brevi vanno recuperati entro due mesi dalla loro fruizione. Le ore di permesso vanno recuperate in supplenze o interventi didattici integrativi con precedenza per le classi di titolarità da concordare con il dirigente scolastico o suo delegato (collaboratori, referenti di sede). Nel caso di impossibilità di recupero, per motivi imputabili al docente, l'amministrazione provvederà a recuperare sullo stipendio una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non lavorate.

- Permessi orari per motivi personali o familiari – ATA: 18 ore, non cumulabili alle ore fruibili per altre tipologie di permesso. Qualora comportino l'assenza per una intera giornata, l'incidenza è stabilita convenzionalmente in sei ore di servizio.

c) In caso di organizzazione con orario plurisettimanale, ai sensi dell'*art. 21 della legge 59 del 15 marzo 1997*, qualora venga mantenuto inalterato il monte ore delle classi interessate è possibile assorbire la disciplina dei permessi nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.

d) MALATTIE ED ASPETTATIVE PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO. Le materie sono disciplinate dal CCNL del 29 novembre 2007 per i docenti e dal CCNL 9 febbraio 2018 per gli ATA. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003. Le assenze per malattia devono essere comunicate in segreteria entro le ore 7.35 del primo giorno di assenza. La segreteria in seguito provvederà a comunicare alla sede scolastica l'assenza del personale in modo tale che possa essere organizzata l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni.

Il numero di protocollo relativo al certificato di malattia deve essere comunicato con la massima tempestività alla segreteria.

Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio si chiede, in caso di assenza improvvisa, di chiamare anche la scuola di servizio in tempo utile per l'accoglienza degli alunni.

e) SCAMBI DI ORARIO. Gli scambi di orario tra insegnanti della stessa classe che non comportino variazioni nel monte ore complessivo annuale delle singole discipline andranno comunicati allo scrivente e – salvo diverse disposizioni scritte – saranno da considerarsi autorizzati. Nel caso lo scambio di orario preveda l'assenza del docente per tutta la giornata, dovrà essere comunque richiesto un giorno di ferie, salvo che detto scambio non venga inserito in una programmazione oraria plurisettimanale. Gli scambi orari che prevedano una variazione del monte ore annuale delle discipline non verranno autorizzati (*art. 25 comma 4 del D.lgs. 165/2001 e art. 21 comma 8 della Legge 59/1997*).

f) Le assenze devono essere autorizzate dallo scrivente a seguito di richiesta da formalizzarsi con **almeno 72 ore di anticipo** utilizzando l'opportuna modulistica⁶. In situazioni di emergenza la richiesta deve essere

⁶ È intenzione dello scrivente attivare la possibilità di presentare i moduli direttamente dal sito della scuola. Nel frattempo le richieste devono essere prodotte direttamente in segreteria nei tempi indicati. La consuetudine di comunicare in via informale al Dirigente scolastico non dispensa dalla presentazione di richiesta formale.

comunicata allo scrivente o ai suoi collaboratori, che provvederanno ad informare la segreteria. In questo caso il personale assente avrà cura di informare anche la sede di servizio.

ORARIO DELLE LEZIONI

L'orario, redatto ed emanato direttamente dallo scrivente, sarà eventualmente modificato con provvedimento scritto. Eventuali azioni di innovazione, ricerca, compensazione verranno approvate nell'ambito della *Legge 59/1997* e del *DPR 275/1999* e potranno anche interessare un numero limitato di classi.

I criteri per la definizione dell'orario sono approvati dal collegio dei docenti e hanno lo scopo prioritario di garantire l'efficacia dell'azione didattica. Esigenze e desiderata di ogni docente potranno essere soddisfatti solo in via subordinata allo scopo principale di cui sopra.

ASSEMBLEE SINDACALI – SCIOPERI – DIRITTI SINDACALI

Tutta la materia è disciplinata dal CCNL del 29 novembre 2007 e dal contratto integrativo d'istituto, documenti ai quali si rimanda integralmente. Per ogni assemblea sindacale o sciopero verrà redatta una comunicazione a cura dello scrivente.

Nel caso di partecipazione alle assemblee sindacali la comunicazione della partecipazione dovrà essere data dal personale nei termini previsti dallo scrivente ai sensi del CCNL 2007. La mancata comunicazione preventiva della partecipazione all'assemblea sindacale implicherà la non concessione dell'autorizzazione alla partecipazione.

In caso di sciopero si richiederà una **comunicazione volontaria di adesione allo sciopero**. Il referente di sede provvederà ad inoltrare alle famiglie – attraverso i canali consueti – un **avviso** nel quale si informano i genitori dell'effettuazione dello sciopero, della non garanzia dell'effettuazione del servizio scolastico e della conseguente necessità di verificare la presenza degli insegnanti prima dell'ingresso a scuola dei figli. La procedura che verrà seguita sarà la seguente:

1. Al momento dell'indizione di uno sciopero da parte di una o più organizzazioni sindacali, il Dirigente Scolastico comunica la data dello stesso.
2. Il personale può volontariamente dichiarare la propria adesione o meno allo sciopero. A questo punto si possono verificare le seguenti situazioni:
 - a. **Tutto il personale di un plesso dichiara di NON ADERIRE ALLO SCIOPERO.** In questo caso le lezioni si svolgono regolarmente.
 - b. **Tutto il personale dichiara di ADERIRE ALLO SCIOPERO.** In questo caso il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie e al Comune la sospensione delle lezioni.
 - c. **Il personale NON COMUNICA LA PROPRIA ADESIONE O MENO ALLO SCIOPERO.** In questo caso il Dirigente Scolastico – cinque giorni prima dell'effettuazione dello stesso – comunica alle famiglie (tramite gli insegnanti) la non garanzia dell'effettuazione del servizio scolastico.
 - d. **Parte del personale COMUNICA DI ADERIRE ALLO SCIOPERO, parte del personale COMUNICA DI NON ADERIRE ALLO SCIOPERO.** In questo caso il Dirigente Scolastico riorganizza il servizio in base al numero di persone presenti, e lo comunica tramite circolare alle famiglie e al Comune.

3. È facoltà del Dirigente Scolastico convocare con atto scritto tutti i docenti alla prima ora di lezione nella giornata dello sciopero. Si danno i seguenti casi:
- i) Tutto il personale è in servizio. Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere il numero massimo di ore di lezione previste per quello stesso giorno. Il Dirigente Scolastico (coadiuvato dai propri collaboratori e dai referenti di sede) è tenuto a comunicare ai genitori che il servizio si svolgerà nel solo orario antimeridiano e senza il servizio mensa.
 - ii) Tutto il personale aderisce allo sciopero. Il servizio è sospeso.
 - iii) Parte del personale è in servizio, parte aderisce allo sciopero. Il Dirigente Scolastico (coadiuvato dai propri collaboratori e dai referenti di sede) dovrà organizzare il servizio utilizzando il personale presente per il numero massimo di ore di lezione previste per quello stesso giorno. Dovrà quindi comunicare ai genitori per quali classi e per quanto tempo funzionerà il servizio scolastico. In questa situazione non è lecito utilizzare insegnanti su classi diverse da quelle di loro competenza, in quanto tale supplenza si configurerebbe come attività antisindacale.
4. In caso di sciopero per il personale Docente non sono previsti contingenti minimi.
5. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

Tutti i contratti firmati dallo scrivente e dalle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale, verranno pubblicati sul sito dell'istituto ed inviati ai plessi per la presa visione.

RAPPORTI TRA IL PERSONALE

L'ufficio di segreteria sarà organizzato anche nei suoi orari dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi della direttiva emanata dallo scrivente. L'eventuale rapporto con l'ufficio di segreteria, oltre l'orario indicato, sarà consentito previo accordo con la DSGA ad eccezione del personale espressamente autorizzato dallo scrivente per i compiti previsti nell'autorizzazione stessa. Vanno comunque rispettate le norme previste dal *D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, dalla Direttiva UE 679/2016 e dall'art. 25 commi 2 e 4 del D.lgs. 165/2001.*

Il CCNL del 29 novembre 2007 inserisce tra i compiti dei collaboratori scolastici, la "collaborazione con i docenti". La "collaborazione" introduce un rapporto bilaterale tra soggetti equiordinati, quindi può essere richiesta ma non pretesa in forma unilaterale.

Ogni unità di personale deve comportarsi in maniera coerente con la funzione educativa propria di un istituto scolastico. Il compito formativo-educativo infatti è in capo alla comunità scolastica nel suo complesso che pertanto deve assumere comportamenti esemplari nella quotidianità, nei rapporti interpersonali e professionali, nella gestione degli inevitabili conflitti, nello svolgimento dei propri compiti professionali, nel rispetto dell'etica professionale.

RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni in cui è presente in sede, preferibilmente su appuntamento. Il dirigente può inoltre essere contattato per posta elettronica scrivendo all'indirizzo paolo.denardo@3icudine.edu.it. La disponibilità a ricevere comunicazioni è totale e senza limiti di tempo.

Si invita tuttavia anche a far riferimento, laddove possibile, ai collaboratori del Dirigente Scolastico (docenti Adriana Cibir e Andrea Lento) e ai referenti delle singole aree.

ATTIVITÀ INCENTIVATE

Tutte le attività poste ad incentivazione dovranno essere precedute da una nomina scritta del dirigente scolastico. Qualora assegnate prima della firma del *Contratto integrativo di istituto*, saranno subordinate nell'accettazione definitiva alle condizioni previste dal *Contratto* stesso. In ogni caso nessuna attività extracontrattuale potrà essere autorizzata, se comporta oneri non contrattualizzati.

Nessuna attività posta ad incentivazione sarà autorizzata "a sanatoria".

Il personale insieme alla nomina riceverà la scheda di certificazione delle attività svolte da compilare a consuntivo. Non saranno possibili discrepanze di alcun genere tra l'assegnazione e la rendicontazione.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Una volta espletati gli obblighi contrattuali, il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza incentivazione. Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l'orario obbligatorio non sia richiesta per iscritto dal Dirigente scolastico, la presenza del dipendente è da considerarsi volontaria e non retribuita. I dipendenti che si avvalgono della facoltà di non partecipare alle riunioni degli organi collegiali per raggiunto monte ore obbligatorio sono tenuti a compilare un prospetto ([allegato 7](#)) dal quale risulti l'avvenuto raggiungimento dello stesso monte ore (art. 59 del CCNL 2007). Tutte le assenze dalle attività previste dai contratti andranno comunque giustificate per iscritto, tramite e-mail, al dirigente scolastico e alla segreteria.

Gli insegnanti che operano in altri istituti e/o quelli che svolgono orario part-time sono tenuti, entro il 31 ottobre 2019, a far pervenire allo scrivente un prospetto delle loro presenze alle attività collegiali dell'Istituto Comprensivo Udine III ([allegato 7](#)). Nel redigere tale calendario i docenti interessati dovranno aver cura di distribuire la loro presenza nel corso dell'anno; sarà facoltà del dirigente scolastico o, per suo conto, dei collaboratori, richiedere modifiche a detto calendario per garantire la sussistenza del numero legale alle riunioni dei consigli di classe e/o per garantire un confronto costante sull'andamento delle classi.

Qualora alcuni docenti prevedano di non partecipare ad alcune attività collegiali, perché impegnati in corsi di formazione o altro sono tenuti a presentare analogo prospetto.

I docenti non presenti alle riunioni del consiglio di classe, dovranno aver cura di aggiornare le valutazioni e renderle disponibili ai colleghi, in modo che l'organo collegiale possa compiutamente operare.

L'orario di lavoro del personale ATA ammonta di norma a 36 ore settimanali. L'organizzazione di tale orario è demandata al Direttore SGA in base alla direttiva emanata dallo scrivente ed al CCNL 2018. **Tutto il personale ATA è tenuto ad attestare la propria presenza in servizio attraverso la timbratura del cartellino elettronico.**

DOCUMENTI SULLA SICUREZZA

Il *Documento di valutazione dei rischi (DVR)* e il *Piano di emergenza ed evacuazione* saranno conservati in luogo accessibile. Tutto il personale è tenuto a prenderne visione e a seguire le procedure indicate nel Piano di Emergenza.

Le violazioni al D.lgs. 81/2008 hanno carattere penale. In particola segnalo la violazione del decreto in oggetto in due situazioni particolari:

- ✦ ogni qualvolta per motivi di carattere didattico o di altra natura si ostruiscano le vie di fuga o si posizionino o si facciano posizionare i banchi in modo da non rispettare i piani di evacuazione;
- ✦ ogni qualvolta si pone il minore in assenza o in situazione di precaria sorveglianza.

Sottolineo il dovere di tutto il personale di segnalare immediatamente ogni situazione che possa costituire un rischio per l'incolumità degli alunni e/o del personale stesso utilizzando la modulistica fornita dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento ha carattere permanente. Rimarrà in vigore fino a sua eventuale modifica. Una copia dovrà essere conservata in ogni sede in luogo accessibile da chiunque.

È compito della segreteria consegnarne copia ai nuovi dipendenti, ai supplenti annuali o nominati fino al termine delle attività didattiche. È compito dei referenti di sede portare a conoscenza i supplenti brevi del documento e dei suoi contenuti essenziali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo De Nardo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Allegato 1 – Carta intestata



Udine,

A

Oggetto:

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo DE NARDO

Sommario

COMUNICAZIONI	1
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	2
RIUNIONI E UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA.....	3
VERBALIZZAZIONE E CONSEGNA DEI VERBALI	4
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, CURRICOLO DI ISTITUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	5
ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA DEGLI ALUNNI	7
ASSENZE ALUNNI	9
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO	10
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	11
DIVIETO DI FUMARE NELL’ISTITUTO E DI ASSUMERE ALCOLICI	12
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.....	12
ACQUISTI, FOTOCOPIE E UTILIZZO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	12
TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	13
PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA	13
INFORTUNI.....	13
ASSENZE PERSONALE: FERIE, PERMESSI, MALATTIE, ASPETTATIVE	14
ORARIO DELLE LEZIONI.....	16
ASSEMBLEE SINDACALI – SCIOPERI – DIRITTI SINDACALI.....	16
RAPPORTI TRA IL PERSONALE.....	17
RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	18
ATTIVITÀ INCENTIVATE.....	18
OBBLIGHI CONTRATTUALI	18
DOCUMENTI SULLA SICUREZZA.....	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19